



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione C.C.n.36 del 30.06.1979
Modificato con deliberazione C.C.n. 123 del 20.07.1979
Modificato con deliberazione C.C.n. 05 del 24.02.1989
Modificato con deliberazione C.C.n. 41 del 25.06.1996
Modificato con deliberazione C.C.n. 02 del 25.01.2011

CAPO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, SVOLGIMENTO COMPITI DI POLIZIA RURALE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Col presente Regolamento sono disciplinate le materie indicate all'articolo 110 del Regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297 e da altre Leggi speciali relative alla polizia rurale; esso riguarda tutto il territorio del Comune, esclusi gli abitati.

Articolo 2 Compiti di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare l'osservanza delle norme del presente Regolamento e di tutte quelle altre norme previste dai Codici Civili e Penali e da Leggi e Regolamenti speciali relativi ai pascoli, alla difesa della proprietà campestre, alla manutenzione di canali e fossi, alla pulizia e manutenzione delle strade vicinali, alla caccia e pesca, all'industria del latte, ecc.

CAPO II

PASCOLI SUI BENI PRIVATI E PUBBLICI

Articolo 3 Pascolo sulla proprietà altrui

Senza il consenso dell'avente diritto, è vietato, in qualsiasi epoca dell'anno, il pascolo sulla proprietà altrui.

Articolo 4 Pascolo lungo le strade pubbliche e private

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi specie lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali alle strade pubbliche o d'uso pubblico.

Articolo 5 Pascolo abusivo di bestiame non custodito

Ferme restando le disposizioni degli articoli 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile e fatta salva la competenza dell'Autorità Giudiziaria per determinare e assicurare il risarcimento dell'eventuale danno patito, il bestiame sorpreso a pascolare abusivamente e senza custodia su fondi comunali, o di proprietà altrui, o lungo la strada viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia rintracciato il proprietario.

Articolo 6 Custodia e conduzione del bestiame

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito con impianti meccanici adeguati o da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedirne la fuga o lo sconfinamento sui fondi non concessi e ad evitare che rechi molestia ai passanti.

Per quanto riguarda la circolazione del bestiame sulle vie e strade pubbliche, si osserverà quanto stabilito dall'articolo 131 delle Norme sulla Circolazione Stradale.

Articolo 7 Pascolo nelle ore notturne

Durante le ore notturne il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti che rendano impossibile lo sbandamento degli animali.

Articolo 8 Comunione dei pascoli privati e pubblici

Sui beni demaniali del comune è proibito il pascolo senza apposita autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciata previo pagamento dei relativi diritti e sulla quale dovranno essere indicati il modo e il tempo dell'uso.

Articolo 9 Difesa della sicurezza e dell'ordine pubblico

I proprietari e i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno passibili di contravvenzione.

CAPO III

DIFESA DELLA PROPRIETA'

Articolo 10 Passaggi nei fondi di proprietà altrui

E' vietato il passaggio abusivo o senza necessità attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se non muniti di recinti e dei ripari di cui all'articolo 637 del Codice Civile.

Il diritto di passaggio sui fondi altrui deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni all'altrui proprietà che possono derivare dall'esercizio stesso.

Articolo 11 Accensione di fuochi

Non si può dare fuoco alla campagna, a distanza inferiore a metri 100 (cento) dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni., dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

Articolo 12 Distanze per fossi, canali ed alberi

In materia si osservano le norme degli articoli 891, 892 e 893 del Codice Civile

In ogni caso, la distanza delle piantagioni o siepi del ciglio esterno del fosso laterale alla strada o, in sua mancanza, dal piede della scarpata, dovrà essere il seguente:

- a) mt. 3 (tre) per alberi di alto fusto,
- b) mt. 1,50 (uno e cinquanta) per alberi fino a tre metri,
- c) mt. 0,50 (zero e cinquanta) per siepi e piante da frutto fino a due metri.

In deroga al disposto dell'art.892 del Codice Civile, la maggiore distanza dai confini dei beni privati per impianti di pioppi e alberi d'alto fusto, esclusi quelli da frutta, nel territorio comunale è fissato come segue:

- metri tre per piantagioni a vivaio. Le piantine costituenti il vivaio dovranno comunque essere rimosse entro tre anni dalla loro messa a dimora;
- metri quindici per filare unico di piante;
- metri quindici per piantagioni di tipo intensivo;
- metri venti per i pioppi dalle case di civile abitazione.

Per la messa a dimora di piante nei giardini e nei cortili compreso nel centro abitato perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dall'articolo 892 del Codice Civile.

I pioppi, in atto esistenti messi a dimora a distanza inferiore a quelle sopra previste, dovranno essere abbattuti e non più sostituiti, entro dieci anni dalla messa a dimora.

Sono fatti salvi gli accordi fra le parti che prevedono distanze diverse da quelle indicate.

Il confine deve essere sempre inteso fra proprietà private anche se non contigue, come nel caso di interposta proprietà pubblica (strade, canali, ferrovie).

Articolo 13 Abbeveramento animali

E' vietato lasciare scendere per le strade il bestiame ad abbeverarsi in fossi e canali laterali a meno che siano stati costruiti appositi abbeveratoi, previa autorizzazione della competente Autorità.

Articolo 14 Spigolature e raspolature

Appartengono al proprietario del terreno non solo i frutti attaccati agli alberi, ma anche quelli caduti al suolo dalle piante, purché la caduta avvenga nel terreno stesso.

I frutti pendenti dai rami sporgenti sul terreno altrui, o sulle pubbliche vie e piazze, appartengono rispettivamente al proprietario del terreno su cui il ramo sporge e al primo raccoglitore.

Al termine del raccolto, e dove ciò non sia stato espressamente vietato dal proprietario del fondo, è ammessa la raccolta sul terreno dei frutti o prodotti rimasti.

Sempre che i proprietari non si oppongono, è ammessa anche la raccolta di ramoscelli di legna secca nei boschi.

CAPO IV

DIFESA DELLE PIANTE DALLE MALATTIE E DAGLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Articolo 15 Denuncia obbligatoria

I proprietari e i coltivatori dei terreni comunque coltivati hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco l'eventuale comparsa di crittogame parassitarie e di parassiti nei loro fondi e nei fondi confinanti entro tre giorni dalla constatazione.

Gli stessi dovranno, nel procedere ai trattamenti con fitofarmaci, osservare scrupolosamente le norme precauzionali di cui all'allegato 1, sez. III, lett. B del D.P.R. 3.06.1968 n. 1255.

Articolo 16 Divieto di commercio ambulante di piante e sementi

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio di fitopatologia competente.

Articolo 17 Cartelli indicativi per esche avvelenate

Qualora su determinati terreni si spargessero, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, tale circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili da porsi, a cura dei proprietari, ai confini dei terreni medesimi.

Articolo 18 Granoturco

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli del granoturco devono essere consumati non oltre il mese di aprile.

CAPO V

STRADE

Articolo 19 Strade pubbliche

E' vietato fare opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' pure vietato condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensione, che compromettano il buono stato delle strade e danneggino il sedime stradale, e i manufatti con carri, con gli strumenti agrari e in qualsiasi altro modo.

Articolo 20 Recisione di rami protesi e di radici

In materia si osservano le norme dell'articolo 896 del Codice Civile.

In ogni caso, i proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, e a fare tagliare i rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di trascuratezza da parte del proprietario o di sua inadempienza, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Articolo 21 Aratura

I frontisti delle strade pubbliche o gravate da servitù pubblica non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lungo di esse la regolare capitagna o cavezzaglia per rivolgere l'aratro, le bestie e i mezzi meccanici, senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

CAPO VI

ACQUE

Articolo 22 Acque

Ai fini del presente Regolamento le acque che scorrono nel territorio del Comune di Moretta vengono suddivise in:

- a) acque pubbliche
- b) acque di interesse pubblico
- c) acque private

Sono acque pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali anche se artificiali estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano o acquistino attitudini a usi di interesse generale e pubblico.

Sono considerate pubbliche, oltre al fiume Po e al torrente Varaita, nel territorio di Moretta le acque del:

- Torrente Tepice
- Bealera Lessia
- Rio Salasco
- Bealera Rolle
- Bealera del Mulino
- Bealera del Mulino Vecchio
- Bealera San Rocco
- Bealera San Martino
- Bealera Rabaglia
- Bealera Rabagliotta

- Bealera Tagliata
- Bealera Canale di Faule

oltre agli scolmatori o equilibratori:

- Piazza Umberto I
- delle Scuole Medie
- Canale di Faule
- di Loreto
- Boglio

E' fatto assoluto divieto di eseguire opere di qualsiasi natura da parte di privati sui corsi delle citate acque pubbliche né sugli scolmatori.

E' fatto divieto assoluto a chiunque di effettuare derivazioni, apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici di chiuse, pietraie, escavamenti di canali di invito alle derivazioni e altre simili opere ancorché instabili, senza averne ottenuta preventiva autorizzazione scritta dalle competenti Autorità.

Sono a carico degli Enti competenti le opere che, per qualsiasi causa, si rendessero necessarie.

Sono acque di interesse pubblico le acque che per portata, ampiezza del bacino imbrifero e in relazione al sistema idrografico assumono interesse in una zona limitata e per un numero limitato di utenti.

Sono di interesse pubblico nel territorio di Moretta le acque di:

- Canale di scolo Brasse – reg. Ghiaie e San Marco
- Canale di scolo reg. Fosse – Basse – Mola – Via Murello fino a Reondino
- Canale di scolo di Via Borgna – Sanetto e Pralungo
- Fosso di scolo in reg. Parduris – Pralungo – Benna e Varaita fino all'attraversamento di Via Murello

La manutenzione dei canali delle acque di interesse pubblico sono a carico dei proprietari antistanti dei fondi interessati.

I proprietari a loro totale carico dovranno, inoltre:

- 1) provvedere ad assicurare il regolare deflusso delle acque senza alterarne il corso, tenendo costantemente i canali le cui acque sono di interesse pubblico sgombri da erbe, arboscelli, cespugli e ogni altra cosa che possa, anche minimamente, costituire ostacolo al libero scorrere delle acque;
- 2) pulire almeno una volta l'anno i canali le cui acque sono di interesse pubblico e provvedere all'eliminazione idonea del materiale di risulta e di spurgo.

Tanto per i lavori di manutenzione ordinaria quanto per quella straordinaria che interessano i corsi d'acqua di interesse pubblico deve essere data comunicazione scritta al Sindaco anche da uno solo dei proprietari interessati.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere contributi ai proprietari antistanti e partecipanti ai lavori di qualsiasi natura eseguiti per il corretto scorrere delle acque aventi natura di interesse pubblico.

E' facoltà del Sindaco, qualora cause particolari come pericoli di allagamenti o per cause di depositi che mettessero in pericolo l'igiene pubblica, di richiedere lavori di straordinaria pulizia.

Sono altresì di interesse pubblico, e come tali sono soggette alle disposizioni di cui sopra, le paratoie ovvero i portelli mobili che permettono di regolare il flusso delle acque di un canale.

Nel territorio di Moretta sono individuate le seguenti:

- della Lessia
- del Tepice
- del Monteruffino
- Canale di Faule
- Canale della Roncaglia
- Canale della Piattra
- Canale di Villabona e Canale di Rabaglia

Sono acque private nel territorio di Moretta le acque che scorrono nei fossi di scolo:

- Varaita
- Marrona
- Boschettino
- Via Levata
- Cappella
- Benna
- Reondino
- Via dei Termini
- Luisone
- Dussa
- San Martino
- Brasse
- Crocetta
- Lame
- Pellengo
- Fornace
- Castagna
- Altenaccio
- Bogliotto
- Boglio
- Via Villafranca
- Via Santuario
- Via Cardè
- Via Monte Ruffino
- Via Po
- Via Cervino
- Via Pescarolo
- Via Brasse P.lo
- Via Prese
- Via Roncaglia
- Via Castelletto
- Via Piattra

La manutenzione dei citati fossi è a totale carico dei proprietari dei fondi attraversati.

I proprietari dovranno:

- 1) provvedere ad assicurare il regolare deflusso delle acque senza alterarne il corso, tenendo costantemente sgombri i fossi da erbe, arboscelli, cespugli e ogni cosa che possa, anche minimamente, costituire intralcio al libero scorrere delle acque;
- 2) pulire almeno una volta l'anno i fossi e provvedere, a loro totale carico, all'eliminazione idonea del materiale di spurgo.

E', di norma, vietato l'intubamento dei fossi di scolo salvo casi particolari da valutarsi di volta in volta. L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco con vincolo di precarietà, previo parere della Commissione Edilizia Comunale.

Sono altresì acque private le acque che scorrono nei canali irrigui. E' canale irriguo un corso d'acqua di ridotte dimensioni atto alle irrigazioni del terreno agricolo.

Nel territorio di Moretta s'individuano i seguenti canali irrigui:

- Canale di San Marco
- Canale del Boglio
- Canale di Pellengo
- Canale di Monteruffino
- Canale di San Martino
- Canale del Pasco
- Canale della Roncaglia
- Canale della Piattera
- Canale di Villabona
- Canale del Boglione
- Canale di Brasse P.lo



Ai fini della corretta individuazione dei corsi d'acqua sopra citati al presente Regolamento viene allegata planimetria in scala 1:5000.

Articolo 23 Derivazione e custodia delle acque

I proprietari degli appezzamenti confinanti con i corsi d'acqua di cui all'articolo 22 comma 1, lett. a), b) e c) sono obbligati a un'accurata manutenzione delle ripe, curandone la funzionalità ai fini del contenimento acque, in modo da non arrecare danni alle proprietà confinanti e/o frontiste, provvedendo altresì a eliminare anche la vegetazione spontanea, ad eccezione delle piantagioni effettuate nell'ultimo anno.

Sono vietate le derivazioni abusive, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o i guasti a ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi d'albero e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei torrenti e dei canali irrigatori o industriali e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Per gli alberi d'alto fusto, si deve rispettare la distanza di mt. 1 dal ciglio superiore della sponda con interdistanza di mt. 5 , come indicato nello schema seguente.




I piantamenti d'alto fusto esistenti alla data di approvazione e di esecuzione del presente Regolamento che si trovano a distanza minore di quella fissata, ad esclusione di quelle radicate nell'alveo, dovranno essere abbattuti quando il diametro delle piante, misurato all'altezza di mt. 1.30 dal suolo, avrà raggiunto la lunghezza di cm. 45 (quarantacinque). Le piante, messe a dimora a distanza inferiore nell'ultimo anno, dovranno essere comunque spostate o abbattute.


Sono vietate le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei; è vietata inoltre la piantagione di alberi a distanza minore di mt. 1, misurata in orizzontale, dal piede dell'argine e comunque non oltre il

ciglio superiore delle sponde, così come meglio specificato negli schemi grafici qui di seguito rappresentati.

SCHEMA A



SCHEMA B



Articolo 24 Inquinamento

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, col getto di qualsiasi materia nociva per la pesca, oppure scaricando allo stato brutale le acque reflue (liquami) provenienti dalle stalle e dalle abitazioni (vedi Leggi Regionali n.34/74, n.23/75, nonché legge 10.05.1976 n 319 e criteri, metodologie e norme tecniche generali della stessa legge.

Articolo 25 Arginatura

I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente o in contatto alle strade sono obbligati a impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime e ogni guasto al corso stradale e sue pertinenze.

Articolo 26 Sanzioni amministrative

Le trasgressioni di cui agli artt. 22, 23, 24, 25 comportano il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie da Lire 50.000 a Lire 500.000 e non pregiudicherà in alcun modo eventuale azione civile e/o penale.

CAPO VII

ANIMALI

Articolo 27 Uccellagione

E' vietato distruggere le nidiate degli uccelli. E' patimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Articolo 28 Cani rurali

I cani posti a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi se non in luoghi appositamente recintati, e con tutte le cautele necessarie a prevenire danni alle persone e alle cose.

Articolo 29 Cani pericolosi

I proprietari dei cani dovranno chiamarli a sé con la massima sollecitudine ed energia, non appena abbiano avvertito che la presenza dei cani stessi e il loro abbaiare e avvicinarsi alle persone incute timore alle persone medesime.

CAPO VIII

CASE COLONICHE

Articolo 30 Case coloniche

Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade devono essere munite di gronda, anche in senso verticale, e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente, in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Articolo 31 Fontane

E' vietato recare guasti o sfregi alle fontane campestri.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 Ammende

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti Comunali. Dette trasgressioni, a prescindere dal Codice Penale o da altre Leggi, quando costituiscono reati, sono punite a norma degli articoli 106, 107, 108, 109 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n.383 e successive modificazioni con l'ammenda fino a un massimo di Lire 200.000 (duecentomila).

Articolo 33 Definizione delle contravvenzioni

I contravventori agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21 (ultimo comma), 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del presente Regolamento hanno la facoltà di conciliare la contravvenzione in via breve, versando immediatamente all'Agente accertatore la somma di Lire 5.000 (cinquemila) raddoppiate in caso di recidiva, per le quali sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le infrazioni a tutti gli altri articoli del presente Regolamento e per il caso di mancata oblazione in via breve, l'ammontare della somma da corrispondersi a titolo di oblazione, fino al massimo di Lire 200.000 (duecentomila), sarà stabilito dal Sindaco al quale dovrà essere rimesso il relativo rapporto redatto dagli Agenti accertatori.

In ogni caso, resta sempre salva e impregiudicata l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 34 Proventi delle contravvenzioni

I proventi delle penali pecuniarie spettano al Comune, salvo il conferimento dei premi agli Agenti che hanno accertato la contravvenzione, a norma dell'articolo 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n.383.

Articolo 35 Decorrenza

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione.

Tutte le disposizioni, le quali non armonizzano con quelle del presente Regolamento, perdono efficacia con la sua entrata in vigore.

Articolo 36 Termini

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni, salva espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, all'Autorità Comunale.

Approvato con delibera del C.C. n.36 del 30.03.1979
Modificato con delibera del C.C. n. 123 del 20.07.1979
Modificato con delibera del C.C. n. 5 del 24.02.1989
Modificato con delibera del C.C. n. 41 del 25.06.1996
Modificato con delibera del C.C. n. 02 del 25.01.2011

INDICE

CAPO I Oggetto del regolamento, svolgimento compiti di polizia rurale

Articolo 1 Oggetto del Regolamento Pag. 1

Articolo 2 Compiti di Polizia Rurale Pag. 1

CAPO II Pascoli sui beni privati e pubblici

Articolo 3 Pascolo sulla proprietà altrui Pag. 1

Articolo 4 Pascolo lungo le strade pubbliche e private Pag. 1

Articolo 5 Pascolo abusivo di bestiame non custodito Pag. 1

Articolo 6 Custodia e conduzione del bestiame Pag. 2

Articolo 7 Pascolo nelle ore notturne Pag. 2

Articolo 8 Comunione dei pascoli privati e pubblici Pag. 2

Articolo 9 Difesa della sicurezza e dell'ordine pubblico Pag. 2

CAPO III Difesa della proprietà

Articolo 10 Passaggi nei fondi di proprietà altrui Pag. 2

Articolo 11 Accensione di fuochi Pag. 2

Articolo 12 Distanze per fossi, canali ed alberi Pag. 3

Articolo 13 Abbeveramento animali Pag. 3

Articolo 14 Spigolature e raspolature Pag. 3

CAPO IV Difesa delle piante dalle malattie e dagli insetti nocivi all'agricoltura

Articolo 15 Denuncia obbligatoria Pag. 4

Articolo 16 Divieto di commercio ambulante di piante e sementi Pag. 4

Articolo 17 Cartelli indicativi per esche avvelenate Pag. 4

Articolo 18 Granoturco Pag. 4

CAPO V Strade

Articolo 19 Strade pubbliche Pag. 4

Articolo 20 Recisione di rami protesi e di radici Pag. 5

Articolo 21 Aratura Pag. 5

CAPO VI Acque

Articolo 22 Acque Pag. 5

Articolo 23 Derivazione e custodia delle acque Pag. 8

Articolo 24 Inquinamento Pag. 10

Articolo 25 Arginatura Pag. 10

Articolo 26 Sanzioni amministrative Pag. 10

CAPO VII Animali

Articolo 27 Uccellazione Pag. 11

Articolo 28 Cani rurali Pag. 11

Articolo 29 Cani pericolosi Pag. 11

CAPO VIII Case coloniche

Articolo 30 Case coloniche Pag. 11

Articolo 31 Fontane Pag. 11

CAPO IX Disposizioni finali

Articolo 32 Ammende Pag. 12

Articolo 33 Definizione delle contravvenzioni Pag. 12

Articolo 34 Proventi delle contravvenzioni Pag. 12

Articolo 35 Decorrenza Pag. 12

Articolo 36 Termini Pag. 12